

Zeitschrift: Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning

Herausgeber: Società Svizzera Ingegneri e Architetti

Band: - (2006)

Heft: 2

Artikel: Concetto di "deturpante" : è importante parlarne! : si conclude la lunga vicenda della casa di Briccola a Campo Vallemaggia

Autor: Conconi, Piero

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-133439>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Concetto di «deturpante»: è importante parlarne!

Piero Conconi*

Si conclude la lunga vicenda della casa di Briccola a Campo Vallemaggia

Con la sentenza del 3 marzo scorso si è forse giunti alla conclusione della vertenza inerente la piccola casa a Campo Vallemaggia progettata dall'architetto Briccola.

Uno degli aspetti pregnanti su cui si sono confrontate le parti in causa è stata la disquisizione sul concetto di *deturpante*.

La sentenza ha dimostrato come solo con un dibattito aperto, che coinvolga un più ampio strato della popolazione, si possa raggiungere quel consenso necessario a scardinare e sovvertire il troppo spesso abusato concetto di «buon senso comune» legato ad un'interpretazione unilaterale, secondo la quale il termine viene identificato con concetti e valori conservativi nel senso negativo del termine. Qui di seguito sono stati ripresi i passaggi essenziali della sentenza che crediamo possano interessare il lettore.

Per costante giurisprudenza, affinché un intervento edilizio possa essere considerato deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio.

Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici protetti deve essere rilevante.

Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di quelle singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimere un giudizio generale.

In tal senso in una prima sentenza si evidenziò come «il preavviso degli specialisti della CBN non potrebbe prevalere sul giudizio estetico particolarmente negativo espresso dalla comunità locale».

Nell'interpretazione del concetto di deturpazione l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie conduce inevitabilmente al divieto od alla limitazione del diritto di costruire.

In seguito anche al dibattito apertosi attorno al tema in fase ricorsuale, il Tribunale ha precisato che «oggetto del contendere ... è stata la tesi secondo cui «la struttura, la forma, ed i materiali impiegati sono in sintonia con quanto richiesto dal paesaggio e rispecchiano quelle caratteristiche proprie della tipologia tradizionale in versione attuale...», rispettivamente che «la costruzione

si integra nel paesaggio circostante e che l'impatto paesaggistico non viene per niente alterato dalla nuova costruzione».

Nella misura in cui non ci si limiti ad un'osservazione macroscopica del paesaggio, su questo punto le opinioni sono radicalmente divergenti. L'ampio dibattito innescato dalle precedenti decisioni nell'opinione pubblica ha chiaramente dimostrato l'esistenza di due campi avversi, sostanzialmente equivalenti; l'uno progressista, che condivide senza riserve questa affermazione, l'altra, tradizionalista, che la contesta invece con veemenza. Entrambe le tesi sono sorrette da argomenti plausibili. Sebbene il campo dei fautori sia in parte riconducibile ai professionisti del ramo, mentre quello avverso si identifica parzialmente con la comunità locale, integrata dai villeggianti, tanto l'una, quanto l'altra tesi riflettono l'opinione di collettività assai vaste che esprimono un giudizio generale.

Anche volendo dissentire dalla tesi secondo cui «la costruzione si integra nel paesaggio circostante», non appare del tutto palesemente fuori luogo ritenere ancora tollerabile l'alterazione del quadro paesaggistico ravvicinato, che da essa deriva. I pareri favorevoli emersi dal dibattito pubblico innescato dai precedenti giudizi permettono di mitigare il peso che poteva, a suo tempo, essere attribuito all'opposizione, apparentemente generalizzata, della popolazione locale e dei villeggianti abituali.

In conclusione riteniamo, ben inteso non solo ai fini legali, ma anche e soprattutto culturali, che la nostra professione debba cercare di uscire maggiormente dalla piccola cerchia ristretta di addetti ai lavori. Come tenta di fare da tempo Archi, ma anche altre lodevoli iniziative, al fine di confrontarsi e raccontarsi con gli altri per difendere gli innumerevoli valori culturali, artistici e territoriali di cui la nostra professione è portatrice e che troppo spesso, anche per comodo, non le si vogliono più riconoscere.

Apertura che, si spera, possa sovvertire nell'opinione pubblica quell'idea di «giudizio comune» che spesso ancora si identifica sempre, e a priori, con valori puramente conservativi e negativi nei confronti della nuova Architettura.

* Architetto, membro del Consiglio dell'OTIA